



IERVOLINO ENTERTAINMENT

Procedura per le operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010

Indice

Indice.....	2
1.Premessa.....	3
2. Profili generali della disciplina	5
3. Definizioni	6
4. Individuazione delle parti correlate	11
4.1. – Registro delle Parti Correlate.....	11
5. Comitato per le operazioni con Parti Correlate.....	12
5.1. Comitato per le operazioni con Parti Correlate.....	12
5.2. Presidi equivalenti.....	13
5.3. Soluzione adottata da IE	14
6. Identificazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni escluse	14
7. Procedura per l’approvazione delle operazioni con parte correlate.....	15
7.1. – La Fase istruttoria.....	15
7.2. – La Fase di Approvazione	15
8.Trasparenza delle operazioni.....	16
8.1. Informativa per le operazioni di maggiore rilevanza.....	17
8.2. Trasparenza sulle operazioni con parti correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.....	18
8.4. Comunicazioni in caso di informazioni privilegiate	18
9. Casi di esclusione	20
10. Aggiornamenti della procedura	21
Allegato 1 - Indici di rilevanza	21
Allegato 2 - Schemi di comunicazione per il censimento di parti correlate	24
Allegato 3 - Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.....	27
Allegato 4 - Dichiarazione dipendenti con responsabilità funzionale della Iervolino Entertainment	30

1.Premessa

La Consob, attraverso l’emanazione del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (il “Regolamento” o “Regolamento CONSOB”), avvenuta con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017, disciplina gli obblighi informativi e le regole decisionali inerenti alle operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società quotate, direttamente o per il tramite di società controllate.

Tale regolamentazione si inserisce nel più ampio quadro della disciplina dei gruppi e dei conflitti di interesse, introdotta con la riforma del diritto societario, al fine di:

- Evitare interferenze dei principali azionisti (ovvero gli azionisti o i soggetti che esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società) e del management (ovvero i dirigenti con responsabilità strategiche) nella gestione dell’impresa, a scapito delle minoranze;
- Limitare il rischio che gli organi esecutivi, effettuando operazioni al di fuori dell’attività ordinaria e/o delle condizioni di mercato o standard, possano danneggiare il patrimonio aziendale;
- Consentire le operazioni con parti correlate che perseguano obiettivi di efficiente gestione delle risorse dell’impresa.

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “Procedura”), predisposta ai sensi dell’art. 4 del Regolamento contiene misure attuative delle richiamate disposizioni normative e regolamentari, allo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite), poste in essere dalla Società in seguito alla ammissione delle azioni della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La Procedura tiene, altresì, conto di quanto precisato dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate” (la “Comunicazione”).

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il “Regolamento Emittenti AIM Italia”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell'art. 10 del Regolamento e delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia.

La procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della società nella riunione del 7 maggio 2019 ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

In conformità all'articolo 4, comma 6 del Regolamento, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente procedura ai principi del Regolamento, nonché sull'osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma del Codice Civile.

2. Profili generali della disciplina

La Procedura definisce, come precisato in Premessa, un regime procedurale teso a garantire maggiore trasparenza e correttezza nella fase istruttoria, in quella delle trattative e di approvazione delle operazioni con parti correlate da realizzarsi sia da parte dell'Emittente sia da parte delle Società Controllate (come infra definite) in presenza di determinate condizioni.

In particolare, un ruolo determinante nell'iter deliberativo delle operazioni con parti correlate è attribuito al Comitato Parti Correlate della Società, il quale ha il compito di esaminare le operazioni rilevanti proposte ed esprimere un preventivo e motivato parere, in taluni casi vincolante, sull'interesse della Società al loro compimento nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

A tal fine è previsto che il Comitato sia adeguatamente informato, ovvero, in taluni casi, coinvolto nella fase di trattative, con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni.

In considerazione del loro valore, le Operazioni con Parti Correlate si distinguono in "Operazioni di Minore Rilevanza" e "Operazioni di Maggiore Rilevanza".

Il Regolamento stabilisce che le società di recente quotazione, così come definite al paragrafo 3 "Definizioni" possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza la procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza

Oltre al regime procedurale, il Regolamento stabilisce una specifica disciplina informativa delle Operazioni con parti correlate verso il mercato e verso l'Autorità di Vigilanza, diversamente articolata in relazione alla natura delle operazioni a seconda che si tratti di operazioni di minore o di maggiore rilevanza.

La Procedura ed il Regolamento identificano, infine, alcune tipologie di operazioni esenti, ossia operazioni alle quali la disciplina, sia procedurale che informativa, non è applicabile in tutto o in parte.

3. Definizioni

Ai fini di quanto previsto nella presente Procedura, in aggiunta alle definizioni previste in Premessa e nelle disposizioni che seguono, le espressioni e/o le parole riportate con lettera iniziale maiuscola assumono il seguente significato:

- **“Amministratori Indipendenti”**: gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza (o “TUF”) e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società;
- **“Amministratori non correlati”**: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
- **“Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”**: le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- **“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**: indica i soggetti che hanno il potere e la responsabilità direttamente o indirettamente della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa;
- **“Influenza notevole”**: indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di IE senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in

possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a. la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
 - b. la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - c. la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 - d. l'interscambio di personale dirigente;
 - e. la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- **“Interessi significativi”**: gli interessi, in capo ad una Parte Correlata di Iervolino Entertainment, generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con la Società Controllata o la Società Collegata di Iervolino Entertainment che sia controparte di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento esclusivo o prioritario dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate;
 - **“Joint venture”**: accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;
 - **“Operazione”** o **“Operazione con Parte Correlata”**: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo
 - **“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate”**: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Società Controllate dalla Società con Parti Correlate a quest'ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;
 - **“Operazioni di Importo Esiguo”**: indica l'operazione con Parti Correlate o le operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di un disegno unitario il cui controvalore sia per singola operazione o cumulate inferiore a Euro 25.000;

- **“Operazioni Esenti”**: le Operazioni con Parti Correlate cui non si applica, in tutto o in parte, la Procedura, individuate nel paragrafo 9 della Procedura;
- **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate per le quali almeno uno degli indici di rilevanza, indicati nell’Allegato 1 della Procedura, risulti superiore alle soglie ivi previste;
- **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo;
- **“Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società, nonché della connessa attività finanziaria e concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di terze parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio. Un’ operazione è ordinaria se sono soddisfatti entrambi i due seguenti criteri:
 1. l’operazione deve essere ascrivibile all’attività operativa del soggetto le cui procedure si applicano o all’attività finanziaria ad essa connessa;
 2. l’operazione deve rientrare nell’ordinario esercizio dell’attività. Per determinare se le operazioni rientrano o meno nell’ordinario esercizio, la società deve prendere in considerazione i seguenti elementi:
 - i. oggetto dell’operazione;
 - ii. ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della società;
 - iii. dimensione dell’operazione;
 - iv. termini e condizioni contrattuali, anche relative alle caratteristiche del corrispettivo;
 - v. natura della controparte.
- **“Parti Correlate”**: un soggetto è parte correlata a Iervolino Entertainment se:
 - a. Direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - Controlla Iervolino Entertainment, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - Detiene una partecipazione in Iervolino Entertainment tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - Esercita il controllo su Iervolino Entertainment congiuntamente con altri soggetti;

- b. È una società collegata di IE;
 - c. È una joint venture in cui Iervolino Entertainment è una partecipante;
 - d. È uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Iervolino Entertainment o della sua eventuale società controllante;
 - e. È uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
 - f. È un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - g. È un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata;
 - h. Gli ulteriori soggetti, eventualmente individuati ai sensi dell'art 4 comma 2 del Regolamento.
- **“Parti Correlate Dirette”**: si intende il soggetto che controlla IE, i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società e delle sue controllate, i dirigenti aventi responsabilità strategica di IE e delle sue controllate, i soggetti aventi influenza notevole su IE;
 - **“Soci Non Correlati”**: i soci di Iervolino Entertainment e tutti gli altri soggetti, anche diversi dai soci, ai quali spetta il diritto di voto, che (i) non siano controparte dell'Operazione e (ii) non siano contemporaneamente correlati a tale controparte e a Iervolino Entertainment;
 - **“Società di recente quotazione”**: le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione;
 - **“Società controllata”**: le entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità;
 - **“Società collegata”**: le entità in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;
 - **“Stretto familiare”**: i familiari che possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:
 - a. il coniuge non legalmente separato e il convivente;

- b. i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

4. Individuazione delle parti correlate

4.1. – Registro delle Parti Correlate

Ai fini della Procedura, la Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il “Registro delle Parti Correlate”). Tale Registro si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate dirette e di una sezione dedicata alle Parti Correlate indirette.

La predisposizione e l’aggiornamento di tali sezioni del Registro delle Parti Correlate spettano alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

L’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia necessario e comunque con una frequenza almeno semestrale.

Ai fini dell’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, i soggetti apicali sono tenuti a fornire periodicamente in relazione alle comunicazioni al mercato (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno) informazioni sulle proprie Parti Correlate compilando appositi schemi di dichiarazione predisposti secondo gli schemi dell’ Allegato 2 della Procedura, nonché a comunicare senza indugio alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere, ovvero influire, sulla qualifica di Parte Correlata diretta o indiretta.

Altresì, con la medesima cadenza periodica i dipendenti con responsabilità funzionale della Iervolino Entertainment sottoscrivono una dichiarazione predisposta sulla base dell’Allegato 4 in cui dichiarano di svolgere attività lavorativa presso la società Iervolino Entertainment solo ed esclusivamente relativamente a contratti e/o a favore di IE.

Il Registro delle Parti Correlate viene messo a disposizione di tutte le strutture aziendali di IE e deve essere preventivamente consultato per la verifica della sussistenza di un’Operazione con Parte Correlata rilevante ai sensi della Procedura.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui all’articolo 5, vigila sul corretto aggiornamento del Registro delle Parti Correlate.

4.2. – Registro delle operazioni con Parti Correlate

Ai fini della Procedura, la Società istituisce, altresì, un apposito registro (il “Registro delle Operazioni”) nel quale sono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore e Minore Rilevanza, nonché le Operazioni Esenti, compiute dalla Società anche per il tramite di Società Controllate.

La predisposizione e l’aggiornamento del Registro delle Operazioni spettano alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

La Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un’informativa completa sulle operazioni con parti correlate poste in essere.

5. Comitato per le operazioni con Parti Correlate

5.1. Comitato per le operazioni con Parti Correlate

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “Comitato”) è composto da tre Amministratori Indipendenti non correlati nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato – ove non sia stato nominato dal Consiglio di Amministrazione – elegge tra i suoi componenti il Presidente e individua altresì quale dei suoi componenti è chiamato a svolgere le funzioni del Presidente per il caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti in carica.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza/ audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro un'adeguata informativa nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione.

Qualora il Comitato per le operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, dei quali sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. In tal caso l'ammontare massimo di spesa per i servizi degli esperti indipendenti non potrà superare il 5% del controvalore dell'operazione.

Il Comitato riceve dalla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo le medesime informative rivolte al Consiglio di Amministrazione, nonché: (i) un'informativa semestrale sull'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e (ii) un'informativa trimestrale sull'aggiornamento del Registro delle Operazioni con Parti Correlate.

Qualora la Società si configuri come emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Comitato riceve, un'informativa sulle Operazioni Ordinarie effettuate a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard di Maggiore Rilevanza, comunicate a Consob, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

5.2. Presidi equivalenti

Qualora siano in carica due soli Amministratori o nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale, il parere è rilasciato da un solo o due soli Amministratori Indipendenti non correlati.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministratore non includa almeno un amministratore indipendente non correlato, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, del quale vengono valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

5.3. Soluzione adottata da IE

In considerazione delle dimensioni aziendali la soluzione adottata da IE è che il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente.

6. Identificazione delle operazioni con parti correlate e delle operazioni escluse

Ciascuna Funzione Aziendale, nell'ambito della propria operatività, consulta regolarmente il Registro delle Parti Correlate per identificare le operazioni da effettuarsi con Parti Correlate.

Le strutture aziendali della Società e delle società da questa controllate eventualmente presenti trasmettono, senza indugio, alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo la documentazione relativa alle operazioni con parti correlate per consentire tutte le necessarie attività istruttorie.

In particolare, alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo è attribuito il compito di verificare preliminarmente la configurabilità dell'operazione come "Operazione con Parte Correlata". In caso positivo, verifica:

- a) Se l'operazione rientra nei casi di esclusione di cui art 9 della presente procedura;
- b) Se l'operazione rientra tra le operazioni di maggiore rilevanza o fra le operazioni di minore rilevanza.

Qualora l'operazione rientri in una delle ipotesi di cui alla lettera a) che precede, la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo informerà la funzione aziendale.

Qualora l'operazione rientri nell'ipotesi di cui alla lettera b) che precede, la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo rappresenta tempestivamente l'operazione all'attenzione del Comitato per l'esame di competenza, avviando la fase istruttoria di cui all'art 7.1. della presente procedura.

Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente procedura.

7. Procedura per l'approvazione delle operazioni con parte correlate

7.1. – La Fase istruttoria

La Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, con il supporto della struttura aziendale coinvolta nell'operazione, predispone un documento esplicativo da sottoporre con congruo anticipo al comitato contenente:

- La descrizione dell'operazione (modalità, termini e condizioni);
- L'individuazione della parte correlata coinvolta, nonché la natura della correlazione;
- Una adeguata informativa in ordine agli elementi caratteristici dell'operazione sotto il profilo degli effetti economico/finanziari e delle modalità esecutive (con le connesse eventuali implicazioni di natura legale e/o fiscale);
- Gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione e gli eventuali rischi connessi;
- Le modalità di determinazione del corrispettivo e le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni similari, motivandone eventuali scostamenti;
- Nel caso in cui l'operazione sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o definite come standard, oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato esprime il parere di competenza e lo trasmette alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo ai fini del proseguimento della procedura di approvazione.

L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare l'iter logico della posizione assunta e quantomeno la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le controllate.

7.2. – La Fase di Approvazione

In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto la disciplina di cui al presente Articolo 7 troverà

applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.

L'Approvazione con parti correlate è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Iervolino Entertainment, solo previo rilascio da parte del Comitato di un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ove applicabile, le delibere di approvazione dell'Operazione devono:

- Dare atto della corretta applicazione della Procedura;
- Recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- Le risultanze del parere espresso dal Comitato.

La Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo assicura che i componenti del Consiglio di Amministrazione ricevano, tempestivamente ed in ogni caso con congruo anticipo prima della approvazione dell'Operazione con Parti Correlate, via e-mail o fax, complete e adeguate informazioni in merito alle Operazioni con Parti Correlate, nonché, nel caso in cui le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

8. Trasparenza delle operazioni

Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

8.1. Informativa per le operazioni di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, IE predispone, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 114, comma 5 del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 della Procedura. Tale documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito Internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.

Qualora l'approvazione dell'operazione di maggiore rilevanza sia di competenza dell'Assemblea ordinaria dei soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

La Società predispone il documento informativo anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a questa ultima sia a IE, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 1 della Procedura. In tale ipotesi il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Negli stessi termini temporali sopra indicati, IE mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul sito internet, il parere del Comitato e l'eventuale parere dell'esperto indipendente.

8.2. Trasparenza sulle operazioni con parti correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale

La Società nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce le informazioni:

- Sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- Sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- Su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento. Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale sono fornite le informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento.

Sono, altresì, riportate nei documenti di cui sopra, ancorché escluse dalla presente Procedura ai sensi dell'articolo 9, le informazioni sulle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard che superano la soglia di maggiore rilevanza. Le informazioni da includere fanno riferimento a: la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio.

Le suddette informazioni sulle singole operazioni di maggiore rilevanza possono essere incluse mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei paragrafi precedenti.

8.4. Comunicazioni in caso di informazioni privilegiate

Nel caso in cui un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art.17 del regolamento (UE) n.596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute le seguenti informazioni in aggiunta a quelle richieste dalla predetta norma:

- L'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- La denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

- Se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate nell'Allegato 1 della Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del documento informativo ai sensi dei paragrafi precedenti;
- La procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione disciplinato all'articolo 9 delle presente Procedura;
- L'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate o dell'esperto indipendente.

9. Casi di esclusione

La presente Procedura non si applica alle:

- Operazioni di importo esiguo, così come definite nel paragrafo 3 “Definizioni”;
- Deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile; Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- Deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale, di cui all'articolo 2402 del codice civile.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione della presente Procedura, fermo restando quanto previsto in materia di obblighi informativi:

- Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - IE abbia adottato una politica di remunerazione;
 - Nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - Sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - La remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- Operazioni da realizzare in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o di altre Autorità pubbliche o sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate da Iervolino Entertainment per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'articolo 11 del Regolamento Emittente AIM Italia. Nei casi di esclusione sono validi gli obblighi informativi indicati nel paragrafo "7.2. Comunicazioni in caso di informazioni privilegiate", qualora si verificassero le condizioni.

10. Aggiornamenti della procedura

La presente Procedura e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato. Il recepimento nella Procedura dei cambiamenti della struttura organizzativa interna di Iervolino Entertainment non costituisce modifica alla Procedura stessa.

Il suddetto parere deve essere acquisito anche nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, in esito alla verifica sulla Procedura, da effettuarsi almeno ogni tre anni, valuti di non procedere ad una revisione della stessa.

La procedura sarà adeguata alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 articolo 10 del Regolamento entro novanta giorni dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui la Società non possa più qualificarsi come società di recente quotazione ai sensi del paragrafo 3 della presente procedura.

La Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità nella relazione annuale sulla gestione, anche mediante riferimento al sito.

Allegato 1 - Indici di rilevanza

1. Sono da considerarsi Operazioni di Maggiore Rilevanza:
 - 1.1 Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
 - a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della

società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- 1.2 Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui sopra risulti superiore alla soglia del 2,5%.
- 1.4 In caso di cumulo di più operazioni derivanti da operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza, la società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, di cui sopra, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici di cui sopra e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Allegato 2 - Schemi di comunicazione per il censimento di parti correlate

[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili a ciascun soggetto]

Alla cortese att.ne del

CFO

Iervolino Entertainment S.p.A.

Via Barberini 29, 00187 Roma

Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____,

nato/a a _____, il _____,

cittadinanza _____, codice fiscale _____,

residente in (indirizzo, CAP, località, Stato) _____.

In qualità di:

- a) Membro dell'organo amministrativo di Iervolino Entertainment
- b) Membro dell'organo di controllo di Iervolino Entertainment
- c) Dirigente con responsabilità strategiche di Iervolino Entertainment
- d) Soggetto che esercita il controllo di Iervolino Entertainment
- e) Rappresentante / Dirigente con responsabilità strategiche della seguente società che esercita il controllo di Iervolino Entertainment – Denominazione _____ -
_____ P. IVA _____,
Sede legale (indirizzo, CAP, località, provincia, Stato) _____.
- f) Altro (specificare la natura della correlazione) _____.

con la presente, ai fini del regolamento operazioni con parti correlate approvato da CONSOB in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successive modificazioni e integrazioni, conoscendo la definizione di parte correlata di cui al citato regolamento CONSOB e preso atto della "procedura per le Operazioni con Parti Correlate" adottata al Consiglio di Amministrazione di Iervolino Entertainment, attestando di avere ricevuto copia della medesima nonché di averne letto e compreso le definizioni e le disposizioni

dichiara

di non esercitare il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero di non detenere una quota significativa, comunque non superiore al 20% di diritti di voto su alcune società o ente

oppure

di esercitare il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/ enti:

Denominazione Società/Ente _____

Sede Legale _____

P. IVA _____

Natura dei rapporto _____

[per i soli soggetti sub E]

che i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto controllante di Iervolino Entertainment sono

Rif	Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	Codice Fiscale
1				
2				
3				

[per i soggetto sub A, B, C, D, e E e per i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che controlla Iervolino Entertainment]

dichiara inoltre

di **non avere** stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto,

oppure

che **i proprio stretti** familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto sono:

Rif	Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	Codice Fiscale
-----	----------	----------------	-------------------------	----------------

-
- 1
 - 2
 - 3

e che gli stessi:

non esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero non detengono una quota significativa, comunque non superiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società o ente,

oppure

esercitano il controllo, il controllo congiunto, un'influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società/Ente	Sede Legale	P. IVA	Natura del rapporto	Rif. Stretto familiare
-------------------------------	-------------	--------	---------------------	---------------------------

Il/La sottoscritto(a) *(i)* si impegna a comunicare tempestivamente a Iervolino Entertainment ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, *(ii)* dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del Gruppo, alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, *(iii)* si impegna - ove necessario - a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e la sua sottoscrizione vale anche come espressione del consenso al trattamento dei dati ivi descritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (EU) 2016/679 (GDPR) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data

Firma

Allegato 3 - Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dell'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio dell'indipendenza. Le informazioni sulle

eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;

- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ed informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascun dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

2.5 Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.

- 2.6 Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate e destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o stensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.
- 2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di operazioni tra loro omogenee realizzate in esecuzione di un disegno unitario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento, nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

Allegato 4 - Dichiarazione dipendenti con responsabilità funzionale della Iervolino Entertainment

Alla cortese att.ne del

CFO

Iervolino Entertainment S.p.A.

Via Barberini 29, 00187 Roma

Oggetto: Dichiarazione dipendenti

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____,

nato/a a _____, il _____,

cittadinanza _____, codice fiscale _____,

residente in (indirizzo, CAP, località, Stato) _____.

In qualità di dipendente della Iervolino Entertainment S.p.A. dichiaro di avere svolto, nel corso dell'esercizio 20xx, la propria attività lavorativa esclusivamente su progetti della Iervolino Entertainment S.p.A..

Luogo e data

Firma
